

Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, servizio idrico.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi).

Esito: non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), nella parte in cui, modificando l'articolo 5 della legge regionale 27/1999, prevede che *"La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia"*. Secondo il Governo, l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico violerebbe le competenze dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

Nel merito, secondo la Corte costituzionale, la questione non è fondata. La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, *"è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato"* (sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009), ma tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nel giudizio di costituzionalità relativo al predetto articolo 5, nel quale vengono, invece, in evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta. In particolare, lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale (art. 2, primo comma, lettera f), urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g), acque minerali e termali (art. 2, primo comma, lettera i), acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico (art. 2, primo comma, lettera m). A sua volta, la normativa di attuazione statutaria contenuta nel

d.lgs. 89/1999 trasferisce al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili e prevede che la Regione stessa eserciti *“tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento”* (art. 1, commi 1 e 2). Tale previsione, in ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, posto a garanzia dell'autonomia delle regioni speciali (per la Valle d'Aosta, l'art. 48bis dello statuto), costituisce un limite anche alla potestà legislativa statale ordinaria, che non può derogarvi.

Sulla base della verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione appena passate in rassegna, secondo la Corte costituzionale deve riconoscersi, in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta, una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione statutaria preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione, a seguito di quest'ultima non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, considerato che *“la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alle regioni o province ad autonomia speciale (sentenza n. 357 del 2010, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento)”*. La Corte costituzionale ritiene che norma regionale impugnata si limiti a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria (già prevista in capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale 27/1999) deve essere esercitata dalla Giunta *“nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia”*. L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.